

# Ordinanza del DATEC concernente le indicazioni dell'etichetta Energia per le automobili nuove (OEEA)

730.011.1

del 23 novembre 2018 (Stato 1° gennaio 2019)

---

*Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia  
e delle comunicazioni (DATEC),*

visto l'articolo 12 dell'ordinanza del 1° novembre 2017<sup>1</sup> sull'efficienza energetica,  
*ordina:*

## **Art. 1**            Calcolo dell'equivalente benzina<sup>2</sup>

L'equivalente benzina è calcolato come segue:

- a. per le automobili alimentate con diesel: consumo di energia (diesel) in l/100 km  $\times$  1,14;
- b. per le automobili alimentate con gas naturale: consumo di energia (gas naturale) in m<sup>3</sup>/100 km  $\times$  1,03 l/m<sup>3</sup>;
- c. per le automobili alimentate con gas di petrolio liquefatto (GPL): consumo di energia (GPL) in l/100 km  $\times$  0,80;
- d. per le automobili alimentate con miscela di carburante (E85): consumo di energia (miscela di carburante E85) in l/100 km  $\times$  0,72;
- e. per le automobili a propulsione esclusivamente elettrica: consumo di energia in kWh/100 km  $\times$  0,11 l/kWh;
- f. per le automobili alimentate a idrogeno: consumo di energia (idrogeno) in m<sup>3</sup>/100 km  $\times$  0,34 l/m<sup>3</sup>.

## **Art. 2**            Emissioni di CO<sub>2</sub> derivanti dalla messa a disposizione di carburante e/o di energia elettrica<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Le emissioni di CO<sub>2</sub> derivanti dalla messa a disposizione di carburante e/o di energia elettrica in g/km si calcolano come segue:

- a. per le automobili alimentate con benzina: consumo di energia (benzina) in l/100 km  $\times$  526 g CO<sub>2</sub>/l;

RU 2018 4949

<sup>1</sup> RS 730.02

<sup>2</sup> Basi di calcolo conformemente alle indicazioni del Laboratorio federale di prova dei materiali per conto dell'Ufficio federale dell'energia 2017 e fattori di emissione di CO<sub>2</sub> secondo l'Inventario svizzero dei gas serra (UFAM, 2016).

<sup>3</sup> Basi di calcolo conformemente alla banca dati Ecoinvent (stato dei dati ecoinvent v2.2, aggiornamento dei dati KBOB DQRv2:2016); [www.ecoinvent.ch](http://www.ecoinvent.ch); [www.lc-inventories.ch](http://www.lc-inventories.ch).

- b. per le automobili alimentate con diesel: consumo di energia (diesel) in l/100 km  $\times$  445 g CO<sub>2</sub>/l;
- c. per le automobili alimentate con gas naturale: consumo di energia (gas naturale) in m<sup>3</sup>/100 km  $\times$  272 g CO<sub>2</sub>/m<sup>3</sup>;
- d. per le automobili alimentate con gas di petrolio liquefatto (GPL): consumo di energia (GPL) in l/100 km  $\times$  283 g CO<sub>2</sub>/l;
- e. per le automobili alimentate con miscela di carburante (E85): consumo di energia (miscela di carburante E85) in l/100 km  $\times$  404 g CO<sub>2</sub>/l;
- f. per le automobili a propulsione esclusivamente elettrica: consumo di energia in kWh/100 km  $\times$  139 g CO<sub>2</sub>/kWh;
- g. per le automobili alimentate a idrogeno: consumo di energia (idrogeno) in m<sup>3</sup>/100 km  $\times$  151 g CO<sub>2</sub>/m<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> Per le automobili parzialmente a propulsione elettrica conformemente all'approvazione del tipo, le cui batterie possono essere ricaricate mediante la rete elettrica, le emissioni di CO<sub>2</sub> derivanti dalla messa a disposizione di carburante e/o di energia elettrica si calcolano sulla base della somma del consumo di carburante e di energia elettrica.

**Art. 3** Quote delle emissioni di CO<sub>2</sub> senza incidenza sul clima per le miscele di carburanti

- <sup>1</sup> Le emissioni di CO<sub>2</sub> di origine biogena sono considerate senza incidenza sul clima.
- <sup>2</sup> La quota delle emissioni di CO<sub>2</sub> senza incidenza sul clima generate dalla miscela di gas naturale è pari al 10 per cento.
- <sup>3</sup> Per le automobili alimentate esclusivamente con la miscela di carburante E85, la quota delle emissioni di CO<sub>2</sub> senza incidenza sul clima è pari al 78 per cento.

**Art. 4** Valore medio delle emissioni di CO<sub>2</sub>

Per il 2019, il valore medio delle emissioni di CO<sub>2</sub> di tutte le automobili immatricolate per la prima volta è di 137 g/km.

**Art. 5** Valori medi e divergenze standard del consumo energetico assoluto e dell'efficienza energetica relativa

- <sup>1</sup> Per il 2019, il valore medio ( $\bar{E}$ ) del consumo energetico assoluto è di 5.875474567.
- <sup>2</sup> Per il 2019, la divergenza standard ( $\sigma_E$ ) del consumo energetico assoluto è di 1.346984616.
- <sup>3</sup> Per il 2019, il valore medio ( $\overline{EE}$ ) dell'efficienza energetica relativa è di 0.003293135.
- <sup>4</sup> Per il 2019, la divergenza standard ( $\sigma_{EE}$ ) dell'efficienza energetica relativa è di 0.000711379.

**Art. 6** Calcolo dell'equivalente benzina per l'energia primaria<sup>4</sup>

Per l'energia primaria l'equivalente benzina è calcolato come segue:

- a. per le automobili alimentate con diesel: consumo di energia (diesel) in l/100 km  $\times$  1,07;
- b. per le automobili alimentate con gas naturale: consumo di energia (gas naturale) in m<sup>3</sup>/100 km  $\times$  0,84 l/m<sup>3</sup>;
- c. per le automobili alimentate con gas di petrolio liquefatto (GPL): consumo di energia (GPL) in l/100 km  $\times$  0,69;
- d. per le automobili alimentate con miscela di carburante E85: consumo di energia (E85) in l/100 km  $\times$  1,61;
- e. per le automobili a propulsione elettrica: consumo di energia in kWh/100 km  $\times$  0,21 l/kWh;
- f. per le automobili alimentate a idrogeno: consumo di energia (idrogeno) in m<sup>3</sup>/100 km  $\times$  0.64 l/m<sup>3</sup>.

**Art. 7** Classificazione nelle categorie di efficienza energetica

Per il 2018 le categorie di efficienza energetica A–G sono definite come segue:

Categoria di efficienza energetica	Coefficiente di valutazione
A	$\leq 426.34$
B	$> 426.34$ fino a $\leq 443.96$
C	$> 443.96$ fino a $\leq 466.00$
D	$> 466.00$ fino a $\leq 493.92$
E	$> 493.92$ fino a $\leq 525.66$
F	$> 525.66$ fino a $\leq 567.36$
G	$> 567.36$

**Art. 8** Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del DATEC del 2 agosto 2017<sup>5</sup> concernente le indicazioni dell'etichettaEnergia per le automobili nuove è abrogata.

**Art. 9** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.

<sup>4</sup> Basi di calcolo conformemente alla banca dati Ecoinvent (stato dei dati ecoinvent v2.2, aggiornamento dei dati KBOB DQRv2:2016); [www.ecoinvent.ch](http://www.ecoinvent.ch); [www.lc-inventories.ch](http://www.lc-inventories.ch).  
<sup>5</sup> [RU 2017 3887 6939 all. 2 n. II 1]

